

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) CIRAOLO Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) SERIO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(PA) CAMBOA Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 04/02/2021

FATTO

La ricorrente, premesso di essere cointestataria, unitamente ad altra persona aderente al ricorso, di un buono postale fruttifero sottoscritto in data 8/04/1989 appartenente alla serie "Q/P" del valore nominale di Lire 1.000.000, evidenzia che: la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 (1° luglio 1986); la stampigliatura originaria posta sul retro prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal citato D.M., e segnatamente le condizioni della serie "P" per i primi 20 anni, oltre Lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione; il resistente ha liquidato Euro 5.727,99, somma inferiore a quanto spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili. Alla luce di tutto ciò, chiede il riconoscimento dei rendimenti originariamente previsti a tergo del buono e la condanna del resistente a corrispondere le maggiori somme dovute.

L'intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, in via preliminare eccepisce l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto un BPF sottoscritto prima dell'1/01/2009, nonché l'incompetenza per materia dell'ABF, deducendo che i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. Bancario. Nel merito, deduce che: il buono in lite è costituito, come stabilito dagli artt. 4 e 5 D.M. 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti sul fronte il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie e sul retro,



in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie "Q/P" sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato; il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto; i timbri indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P" sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M., modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria; il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la serie "Q"; in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore; l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato. Conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La ricorrente vi replica contestando l'avversa eccezione di incompetenza per materia e riportandosi al contenuto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare occorre verificare la fondatezza delle eccezioni sollevate dal resistente di inammissibilità della domanda per incompetenza temporale e per materia dell'Arbitro adito.

L'incompetenza temporale viene motivata sull'assunto che il BFP in lite è stato emesso prima del 1° gennaio 2009.

Invero, è pacifico l'orientamento di questo Arbitro per il quale sussiste la competenza temporale in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 purché ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, il cui *petitum* non si basi su vizi genetici del rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale) ma attenga ad un fatto successivo il cui compimento sia occorso (o doveva occorrere) in un momento successivo al 1° gennaio 2009 (sussistendo nel qual caso la competenza dell'ABF).

Nel caso di specie, lamentando la ricorrente la parziale liquidazione del dovuto da parte del resistente, il momento da tenere in considerazione per determinare la sussistenza o meno della competenza dell'ABF è quello della richiesta di rimborso.

L'incompetenza per materia viene eccepita sostenendo che i buoni fruttiferi postali siano prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale.

Anche qui, invero, in base a pacifica giurisprudenza dell'ABF sussiste la competenza a conoscere le controversie che riguardino i buoni fruttiferi postali, in quanto si nega agli stessi la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., essendo essi incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Dall'esame della documentazione in atti emerge che il buono è stato emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 (1° luglio 1986), sul fronte è apposta l'indicazione originaria della serie "P" ed un timbro recante la dicitura "serie Q/P", sul retro si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" e un timbro sovrapposto alla precedente griglia che indica le condizioni di rendimento previste per la serie "Q/P" solo fino al 20° anno; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste.

Premesso che deve ritenersi valida la modifica dei tassi fino al 20° anno (compreso) poiché regolarmente stampigliata sul titolo, per gli interessi da applicare al periodo



compreso fra il 21° ed il 30° anno, in mancanza di indicazione sul titolo della modifica dei tassi rispetto alla stampa originaria, si osserva quanto segue.

In adesione all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (CC, SSUU, 15/06/2007, n. 13979), secondo il quale "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono", il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, già con le decisioni nn. 5673, 5674, 5675 e 5676 dell'8/11/2013, aveva statuito che: "Se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono (...) la promissio ingenera un affidamento che merita tutela se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato (...) Se in effetti nei rapporti fra le parti (...) le indicazioni contemplate nei singoli titoli possono prevalere su quelle emergenti dal precedente regolamento ministeriale istitutivo della serie di appartenenza, questa soluzione ha motivo essere estesa all'ipotesi in cui la divergenza concernesse i termini relativi alla fruttuosità e alla riscossione dei titoli, sempreché le indicazioni su di essi riportate, considerate nel loro complesso, fossero sufficientemente univoche dall'avere ragionevolmente ingenerato un affidamento in capo al risparmiatore".

Tornato di recente sull'argomento, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142/2020, ha confermato il principio di diritto per cui nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal Testo Unico approvato con D.P.R. 29/03/1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, restando ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, per il buono in lite devono essere riconosciuti gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti (fino al 20° compreso) i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al D.M. 13/06/1986.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986.



Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

MARIA ROSARIA MAUGERI